



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 09/05/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 22 aprile 2013, n. 25

Proroga, ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012, dell'autorizzazione unica rilasciata con D.D. n. 149 del 05.12.2012, relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 800 kW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso, siti nel Comune di Pietramontecorvino (FG) - località "Chiancone".

Società Diomedea S.r.l, con sede legale in Via Kennedy n. 22, - 71038 Pietramontecorvino, P.IVA 03469350718.

Il giorno 22 aprile 2013, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per

gli impianti stessi”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;

- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;

- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;

- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società DIOMEDEA S.r.l., con sede legale in Pietramontecorvino, alla Via Kennedy n. 22, Cod. Fisc. e P.IVA 03469350718, nella persona del Sig. Nicola Forte, nato a Foggia, il 11/04/1975 e residente a Pietramontecorvino, nella sua qualità di legale rappresentante, otteneva il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, con Determinazione Dirigenziale N. 149 del 5 dicembre 2012, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per 800 kW, costituito da 1 aerogeneratore, nonché delle opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Pietramontecorvino (FG), in località “Chiancone”;

- la Società Diomedea S.r.l., con nota PEC del 15.03.2013, acquisita al prot. 2316 del 18.03.2013, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, chiedeva una proroga di 6 (sei) mesi del termine di 180 gg per l’inizio lavori di cui all’art. 8 nonché del deposito della documentazione prescritta della D.D. n. 149/2012 all’art. 7) lettere a), b), c) e d), in quanto per l’iscrizione al registro ai sensi dell’art. 9 del D.M. del 6/07/2012, la loro posizione in graduatoria è tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto nel Bando del 8 settembre 2012;

Considerato altresì che:

- la Società DIOMEDEA Srl ha trasmesso alla PEC dell'Ufficio in data 15.03.2013, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti nell'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 149 del 05.12.2012;
- l'art. 5 comma 21 della L.R. n. 25 del 24.09.2012 ha innovato i criteri per la concessione delle proroghe delle Autorizzazioni Uniche, prevedendo una semplice istanza motivata da far prevenire in tempo utile, senza alcuna regolamentazione sulla tipologia della motivazione. A differenza della precedente L.R. n. 31/2008 art. 4 comma 5, che prevedeva ipotesi di proroga solo per casi di forza maggiore e solo per il termine di conclusione dei lavori;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 25 del 22 aprile 2013 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prorogare di 6 (sei) mesi il termine di 180 gg di inizio lavori stabilito dell'art. 5 comma 18 della L.R. 25/2012, dell'atto di Autorizzazione Unica N. 149 del 5 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,800 MW e relative opere elettriche di connessione, consistenti nel collegamento in derivazione dalla linea MT CROCELLE, mediante costruzione di circa 500 metri di cavidotto interrato Al 185 mm² e ricostruzione di circa 1.8 km di linea aerea Cu 16 mm² con linea aerea Cu 25mm², nonché nel dispositivo di sezionamento e nella costruzione di una cabina di consegna, proposto dalla Società DIOMEDEA Srl.

L'efficacia della proroga è subordinata al permanere della validità di tutti i pareri confluiti nell'A.U. e da parte della Società a verificare nel tempo il rispetto di tale requisito, ai sensi dell'art. 7 comma 21 della L.R. n. 25/2012.

L'adozione del presente provvedimento di proroga dell'Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Vista la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 29 novembre 2012 tra la Regione Puglia, il Comune e la società Diomedea Srl.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, è adottata su richiesta della Società, la determinazione di prorogare di 6 (sei) mesi il termine di 180 gg per l'inizio lavori di cui all'art. 8 prescritto nell'Atto di Autorizzazione Unica N. 149 del 5 dicembre 2012 all'art. 7) lettere a), b), c) e d), alla Società DIOMEDEA S.r.l., con sede legale in Pietramontecorvino, alla Via Kennedy n. 22, Cod. Fisc. e P.IVA 03469350718, relativamente a:

- costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per 800 kW, costituito da 1 aerogeneratore, nonché delle opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Pietramontecorvino (FG), in località "Chiancone";
- Connessione in derivazione dalla linea MT CROCELLE, mediante costruzione di circa 500 metri di cavidotto interreato Al 185 mm² e ricostruzione di circa 1.8 km di linea aerea Cu 16 mm² con linea aerea Cu 25mm²;
- dispositivo di sezionamento;
- costruzione di una cabina di consegna.

Art. 3)

L'efficacia della presente proroga è subordinata al permanere della validità di tutti i pareri confluiti nell'A.U. e da parte della Società a verificare nel tempo il rispetto di tale requisito, ai sensi dell'art. 7 comma 21 della L.R. n. 25/2012.

È fatta salva l'efficacia temporale degli altri termini previsti nella Autorizzazione Unica N. 149 del 5 dicembre 2012 già rilasciata, ossia:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;

- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Rimane l'obbligo da parte della Società Diomedea Srl di osservare tutto quanto prescritto e riportato nella Determinazione Dirigenziale N. 149 del 5 dicembre 2012, eccetto il termine di 180 giorni per l'inizio lavori di cui all'art. 8 a cui vanno sommati i sei mesi della presente proroga.

Art. 4)

Di trasmettere, a cura dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche la presente determinazione di proroga ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, dell'atto autorizzativo di cui alla Determinazione Dirigenziale N. 149 del 5 dicembre 2012 alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 5)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è direttamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
